

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale

(Delib. C.P.nn. 5/62354 del 17/1/2001)
(Delib.C.P.nn. 96/37656 del 16/10/2002)
(Delib. C.P.nn.7/7747 del 19/2/2004)
(Delib. C.P.nn.130/114118 del 16/12/2004)
(Delib. C.P.nn.42/29389 del 18/4/2007)
(Delib. C.P.nn.14/10578 del 9/3/2011)
(Delib. C.P. n. 25 del 18/4/2013)
(Delib. C.P. n. 33 del 30/5/2013)
(Delib. C.P. n. 8 del 4/3/2015)
(Delib. C.P. n. 23 del 29/4/2022)

INDICE

TITOLO I – Il Consiglio Provinciale

Capo I - Disposizioni Generali

Articolo	1	Consiglieri
	2	Prerogative dei Consiglieri
	3	Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

TITTOLO II – Funzionamento del Consiglio Provinciale

Capo I - Insediamento e convocazione

Articolo	4	Insediamento del Consiglio
	5	Presidente e Vice Presidente del Consiglio
	6	Convocazione
	6-bis	Sedute in videoconferenza o in modalità mista
	7	Avvisi di convocazione ed ordine del giorno
	8	Seconda convocazione

Capo II - Sedute

Articolo	9	Presidenza delle sedute
	10	Validità ed apertura delle sedute
	11	Pubblicità delle sedute
	12	Ordine durante le sedute
	13	Svolgimento delle sedute
	14	Ora di chiusura delle sedute

Capo III - Discussione

Articolo	15	Interventi - emendamenti
	16	Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali. Fatto personale
	17	Mozione d'ordine
	18	Oggetto della discussione

Capo IV - votazione e verbalizzazione

Articolo	19	Votazione
	20	Esito della votazione

Capo V - Istanze di sindacato ispettivo

Articolo	22	Interrogazioni ed interpellanze
	23	Mozioni ed ordini del giorno
	24	Risoluzioni
	25	Disposizioni comuni ad interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno
	26	Domande a risposta immediata

TITOLO III – Gruppi e Commissioni Consiliari

Capo I – Gruppi Consiliari

Articolo	27	Gruppi Consiliari e Capigruppo
	28	Composizione ed attività dei Gruppi
	29	Sedi, servizi e fondi per i Gruppi
	30	Conferenza dei Capigruppo
	31	Sedute della Conferenza

Capo II – Commissioni Consiliari

Articolo	32	Istituzione Commissioni Consiliari
	33	Composizione delle Commissioni
	34	Convocazione – Attività delle Commissioni
	35	Svolgimento sedute delle Commissioni
	36	Commissioni speciali, di controllo e garanzia

TITOLO IV – Nomine e designazioni

Capo I - Nomine e designazioni

Articolo	37	Criteri per nomine e designazioni di rappresentanti
	38	Nomine di persone esterne all'Amministrazione
	39	Relazione finale
	40	Indirizzi per le nomine di competenza del Presidente

TITOLO V – Disposizioni varie e finali

Capo I - Disposizioni varie e finali

Articolo	41	Pubblicità delle spese elettorali
	42	Gettoni di presenza e rimborsi spese viaggio
	43	Entrata in vigore

TITOLO I – IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero con l'adozione della delibera di surrogazione, assumendo doveri, diritti e prerogative inerenti alla loro funzione.
2. I singoli Consiglieri cessano anticipatamente dalla carica per rimozione, decadenza e dimissioni, nei casi e nelle forme previsti dalla legge. Il Consiglio deve provvedere alla relativa surrogazione entro i termini pure previsti dalla legge.
3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti per ripetuta e non giustificata assenza dalle sedute consiliari, ai sensi dell'articolo 9, comma 6) dello Statuto, ha luogo nella seduta successiva a quella nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità per il soggetto surrogante.
4. La sospensione dei Consiglieri è comunicata dal Presidente del Consiglio alla prima seduta consiliare successiva alla notizia.
5. I Consiglieri cessati dalla carica o sospesi cessano, salvo diversa disposizione di legge, o sono sospesi da ogni funzione inerente alla carica medesima, ivi compresa la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni, organismi di qualsiasi tipo.

ART. 2

Prerogative dei Consiglieri

1. Il Presidente impartisce disposizioni agli uffici per la messa a disposizione dei Consiglieri, come singoli e in quanto appartenenti ai gruppi consiliari, degli elementi di conoscenza in possesso dell'Amministrazione utili all'esercizio del mandato.
2. Ulteriori notizie, atti ed informazioni, possono comunque essere direttamente acquisiti dal Consigliere presso i Servizi competenti a cui si possono rivolgere ogni qualvolta lo ritengano necessario per l'espletamento del mandato.
3. I Responsabili dei Servizi interessati curano che venga fornita risposta ai Consiglieri entro trenta giorni dalla richiesta delle notizie, atti o informazioni di cui ai commi precedenti.
4. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa con proposta di deliberazione, concernente materie di competenza consiliare, inviata al Presidente, che la trasmette agli uffici per la normale istruttoria.

5. La proposta, corredata dai prescritti pareri e previo esame della Giunta, è trasmessa entro trenta giorni al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione Consiliare, sempre che rientri nella competenza consiliare e ne sia assicurata la copertura finanziaria.
6. Le mozioni, gli ordini del giorno, le interrogazioni ed interpellanze sono presentati per iscritto, firmati dai Consiglieri proponenti, al Presidente del Consiglio, che provvede alla relativa iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, nonché alla trasmissione al Presidente, qualora gli stessi riguardino competenze della Giunta, per la relativa istruttoria.
7. Le modalità relative alla fornitura di risorse ai Consiglieri Provinciali finalizzate alle attività di informazione e di aggiornamento sono disciplinate come da allegato A) al presente Regolamento.

ART. 3

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Annualmente, nel bilancio di previsione è stanziato apposito fondo per il funzionamento del Consiglio Provinciale, per l'esercizio delle proprie competenze istituzionali e per il finanziamento delle spese relative ai propri componenti. L'entità del fondo è stabilita dal Consiglio medesimo.
2. La relazione previsionale e programmatica indica le risorse ed i programmi relativi al fondo di cui al precedente comma 1). Il piano esecutivo di gestione ne suddivide gli interventi di spesa in capitoli ed i servizi in centri di costo, in conformità alle norme statali di contabilità degli Enti Locali.
3. L'utilizzo del fondo di cui al precedente comma 1) avviene secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità della Provincia di Ferrara.
4. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui ai commi precedenti sono assunti dagli Organi provinciali competenti per legge.
Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta Provinciale, esse sono proposte alla Giunta dal Presidente della Provincia su richiesta del Presidente del Consiglio.

TIT. II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I - INSEDIAMENTO E CONVOCAZIONE

ART. 4

Insedimento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio neo eletto deve essere convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Essa è presieduta dal Presidente della Provincia fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
2. Constatato il numero legale per lo svolgimento della seduta, si provvede alla convalida degli eletti ed alle eventuali surrogazioni. Successivamente il Presidente della Provincia neo eletto presta giuramento dinanzi al Consiglio, ai sensi dell'articolo 50, comma 11), del Decreto Legislativo 18-8-2000 n. 267, secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".
3. Il Consiglio, dopo la convalida degli eletti, procede all'elezione nel proprio seno del suo Presidente e del Vice Presidente, con esclusione del Presidente della Provincia. L'elezione avviene con le modalità ed i quorum previsti dallo Statuto.
4. Nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo gli adempimenti di cui al presente articolo, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti la Giunta, indicando il Vice Presidente e l'ordine di sostituzione del Presidente medesimo nei casi di sua assenza o impedimento.
5. Nella prima seduta il Consiglio può comunque procedere alla ratifica di atti urgenti ed alla presa d'atto della costituzione dei Gruppi Consiliari, con relativi Capigruppo.

ART. 5

Presidente e Vice Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni:
 - rappresenta, convoca e presiede il Consiglio, di cui stabilisce l'ordine del giorno, sentito il Presidente della Provincia e la Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori.
 - convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, della quale stabilisce l'ordine del giorno, e raccorda il lavoro delle Commissioni, di cui riceve le conclusioni a cura dei rispettivi Presidenti.
 - assicura che le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio siano portate a preventiva conoscenza dei Gruppi e dei singoli Consiglieri, rispettivamente, in sede di Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari permanenti e con il deposito

preventivo presso la Segreteria Generale, almeno dal quinto giorno precedente la seduta consiliare.

- dispone, ai fini della consultazione delle proposte di deliberazioni, che la pubblicazione dei testi relativi venga effettuata con sistemi telematici, negli stessi termini preventivi indicati al punto precedente, a cura di un Funzionario designato dal Dirigente competente per materia .
2. Per l'esercizio delle attività istituzionali di competenza del Presidente del Consiglio e relative connesse iniziative, nel Bilancio di Previsione è stanziato un fondo annuale la cui ripartizione è stabilita dal Presidente stesso, sentita la Conferenza dei Capigruppo, tenuto conto delle disponibilità complessive.
 3. Le iniziative di cui al precedente comma 2) sono indicativamente quelle previste al successivo articolo 29, comma 5), intendendosi sostituita nei riferimenti ai Gruppi Consiliari, la Presidenza del Consiglio, ed inoltre:
 - organizzazione di convegni, seminari e simili su materie di competenza istituzionale del Consiglio.
 4. Per l'utilizzo del fondo annuo di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al Regolamento di Contabilità dell'Ente.
5. Il Vice Presidente del Consiglio:
- in caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, in particolare dall'art. 39 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, assumendone le relative responsabilità;
 - partecipa alle sedute della Conferenza dei Capigruppo al fine di concorrere al coordinamento ed alla preparazione dei lavori del Consiglio ed alle altre competenze attribuite alla Conferenza stessa;
 - è informato tempestivamente dal Presidente del Consiglio in merito all'elenco degli oggetti da trattare nelle riunioni del Consiglio e della Conferenza dei Capigruppo;
 - partecipa, su delega del Presidente del Consiglio, a convegni, seminari e simili in materia di competenza istituzionale del Consiglio, rappresentando il Consiglio medesimo.

ART. 6

Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, cura la formazione di un idoneo calendario di sedute per lo svolgimento delle attività consiliari, tenendo conto di un periodo di sospensione estiva di tre settimane consecutive, nel quale sono corrispondentemente sospesi i termini fissati con atti deliberativi o regolamentari dell'Ente. Tale periodo è interrotto per l'adozione di atti indifferibili, dalla cui mancata adozione nel periodo stesso possa derivare pregiudizio all'Ente.

2. Il Presidente della Provincia trasmette al Presidente del Consiglio le proposte di deliberazione ed ogni atto o informazione di competenza del Consiglio affinché il Presidente dello stesso provveda ad iscriverli all'ordine del giorno dell'Assemblea. In particolare comunica al Presidente del Consiglio revoche e sostituzioni di Assessori.
3. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente o di chi legittimamente lo sostituisce, per iniziativa del medesimo. Si riunisce, altresì, su richiesta scritta del Presidente della Provincia o di un quinto dei Consiglieri, entro 20 giorni dall'istanza, con inserzione all'ordine del giorno delle questioni richieste. In caso di inerzia provvede il Prefetto.
4. La sede delle riunioni del Consiglio è di norma l'apposita sala a ciò destinata nella Residenza Provinciale. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri, al Presidente, alla Giunta, al Segretario e ad un Funzionario del Settore Affari Generali. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione, collocato in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività.
5. Il Presidente del Consiglio può disporre la convocazione in altra sede, previo parere della Conferenza dei Capigruppo, quando ciò risulti necessario ed opportuno, per motivi da indicarsi nell'avviso di convocazione.
6. I Consiglieri Provinciali siedono sui banchi agli stessi riservati. La qualità di Consigliere non si perde con la presenza temporanea del Consigliere stesso nello spazio riservato al pubblico.
7. Nel giorno in cui ha luogo la seduta del Consiglio sono esposte le bandiere dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana ed il gonfalone della Provincia di Ferrara.

ART. 6 -bis

Sedute in videoconferenza o in modalità mista

1. Le sedute del Consiglio Provinciale possono svolgersi anche tramite sistemi di videoconferenza da remoto o in modalità mista (in parte da remoto e in parte in presenza), purché sia garantito il rispetto dei criteri di trasparenza e di tracciabilità. Tali modalità di svolgimento delle sedute sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 7

Avvisi di convocazione ed ordine del giorno

1. La convocazione del Consiglio è disposta con avviso inoltrato in via telematica a ciascun Consigliere ed in via subordinata con avviso scritto recapitato con ogni mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, normalmente entro il termine di cinque giorni liberi di anticipo rispetto al giorno in cui si tiene la seduta; tale termine può essere ridotto a ventiquattro ore nei casi di urgenza, da specificare nell'avviso stesso. L'eventuale ritardato inoltro dell'avviso è sanato quando il Consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio alla quale era stato invitato.

2. L'avviso di convocazione del Consiglio è pubblicato all'Albo Pretorio ed è inviato, per conoscenza, al Prefetto, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti, ai Dirigenti dell'Ente ed agli organi locali d'informazione.
3. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, costituito dall'elenco degli oggetti da trattare, il giorno, l'ora e la sede dell'adunanza. Nel caso sia previsto che i lavori si svolgano in più giorni, nell'avviso di convocazione sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che si tratta di prosecuzione della stessa seduta.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio può indicare anche la data della seconda convocazione, che deve essere fissata in giorno successivo alla prima. Se non è indicato nell'avviso di prima convocazione, l'avviso per la seconda deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

ART. 8

Seconda convocazione

1. Ove si rendesse necessario per il mancato raggiungimento del numero di Consiglieri richiesto per la validità della seduta in prima convocazione, è ammessa la seduta di seconda convocazione, in giorno successivo a quello fissato per la prima, per l'adozione delle delibere e la trattazione degli oggetti per i quali non sia richiesta da Legge, Statuto o Regolamento, una maggioranza particolare e vi sia urgenza di trattazione dell'oggetto.
2. L'avviso di seconda convocazione può essere dato unitamente all'avviso di prima convocazione, stabilendosi giorno, ora e sede dell'adunanza.
3. La seduta di seconda convocazione può altresì essere indetta per la trattazione degli oggetti rimasti da trattare nella seduta andata deserta, ovvero interrotta per il venir meno del numero necessario di Consiglieri.
4. Per l'avviso di seconda convocazione si osservano le medesime modalità e si rispettano gli stessi termini previsti per la prima.
5. La seconda convocazione ne presuppone sempre una prima riuscita infruttuosa per mancanza del numero legale, per cui non sono di seconda convocazione quelle sedute che si svolgono per rinvio ad altro giorno deliberato dal Consiglio Provinciale legalmente riunitosi in prima convocazione. Pertanto, se all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione vengono aggiunte proposte nuove, per queste ultime saranno richiesti i quorum strutturale e funzionale previsti per la seduta di prima convocazione.
6. Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso in cui si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima. Qualora altri argomenti vengano aggiunti all'ordine del giorno, l'avviso è rinnovato a tutti i Consiglieri e le proposte aggiuntive vengono poste in discussione e deliberazione non prima di ventiquattro ore successive alla consegna dell'avviso stesso.
7. In relazione agli argomenti compresi nello stesso ordine del giorno, non possono esservi sedute successive a quelle di seconda convocazione andata deserta, dovendosi, in tal caso, ripetere ex novo la convocazione.

CAPO II - SEDUTE

ART. 9

Presidenza delle sedute

1. Il Presidente del Consiglio presiede e dirige i lavori di tutte le sedute del Consiglio, ad eccezione della trattazione delle deliberazioni di convalida degli eletti e di elezione del Presidente medesimo, durante le quali la seduta è presieduta e diretta dal Presidente della Provincia.
2. Il Presidente del Consiglio cura l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto al Consiglio stesso. A norma di Statuto, in caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede le sedute il Vice Presidente del Consiglio e, in caso di contemporanea assenza di entrambi, il Consigliere Anziano.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per garantire l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione; concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla il risultato, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, e ne proclama l'esito.

ART. 10

Validità ed apertura delle sedute

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e 14, comma 1) dello Statuto, la seduta è valida in prima convocazione quando è presente la metà dei Componenti assegnati e, in seconda convocazione, se interviene almeno un terzo dei Componenti assegnati. Nel quorum richiesto per la seconda convocazione non è compreso il Presidente della Provincia.
2. Il Presidente del Consiglio accerta il numero dei Consiglieri presenti ai fini della validità della seduta, come previsto al comma precedente, e la dichiara aperta. Decorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e qualora non sia ancora raggiunto il quorum ai fini della validità della seduta, il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta stessa.
3. Il Presidente del Consiglio, aperta la seduta, nomina tre scrutatori fra i Consiglieri, di cui uno della minoranza, qualora presente. Prosegue chiedendo se vi siano osservazioni sul processo verbale della seduta precedente; in assenza di osservazioni il verbale si intende approvato; qualora vengano chieste rettifiche il Presidente, concessa la parola ai soli Consiglieri che le chiedono, sottopone il verbale ad approvazione per alzata di mano e senza dichiarazione di voto.
4. Il Presidente del Consiglio dà, successivamente, le comunicazioni dovute, ritenute di interesse del Consiglio medesimo. Le comunicazioni del Presidente del Consiglio, nonché quelle del Presidente e degli Assessori, durante il corso della seduta, non danno luogo a discussione.

5. Durante la trattazione degli oggetti il Presidente del Consiglio accerta, di volta in volta, anche su istanza di un singolo Consigliere, che sia presente il numero dei Consiglieri prescritto per ogni singola deliberazione. Può disporre brevi sospensioni della seduta, della durata massima di dieci minuti, al fine di ricostituire le presenze necessarie.

ART. 11

Publicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Chiunque può assistervi negli appositi spazi predisposti, mantenendo un contegno corretto, astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio e senza in alcun modo disturbarne i lavori.
2. Il Presidente del Consiglio può disporre il passaggio a seduta segreta nel caso la trattazione dell'argomento comporti valutazioni su moralità, correttezza o capacità di persone. Restano in tal caso in aula unicamente i componenti il Consiglio, gli Assessori, il Segretario e l'eventuale personale addetto, tutti tenuti al segreto d'ufficio.
3. Le votazioni si svolgono sempre in seduta pubblica.

ART. 12

Ordine durante le sedute

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio, il quale li esercita avvalendosi, ove occorra, del personale di servizio che, durante le sedute del Consiglio, opera alle sue dirette dipendenze.
2. Il Presidente del Consiglio dà gli avvertimenti del caso prima di ordinare l'espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma 1).
3. Qualora risultino inefficaci i provvedimenti adottati, il Presidente del Consiglio può disporre la sospensione della seduta e l'intervento della forza pubblica; può disporre, altresì, la prosecuzione della seduta a porte chiuse, oppure dichiararla chiusa, con successiva rituale nuova convocazione.
4. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente del Consiglio, e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Nessuna persona estranea può accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio. Il Presidente del Consiglio può ammettere, secondo le esigenze delle materie in discussione, e solo per il tempo necessario, le persone il cui intervento sia ritenuto opportuno ai fini della trattazione di un determinato argomento.
6. Compete al Presidente del Consiglio autorizzare e regolare l'accesso all'aula di terzi per l'effettuazione di riprese fotografiche o televisive o di registrazioni radiofoniche totali o parziali delle sedute consiliari.

7. I telefoni cellulari devono essere spenti durante le sedute di Consiglio; possono restare accesi alla sola condizione che non provochino interferenze con gli impianti tecnologici in sala e che i relativi dispositivi di chiamata siano in modalità d'uso di tipo silenzioso.

ART. 13

Svolgimento delle sedute

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno è stabilito dal Presidente del Consiglio.
2. La relazione illustrativa dei singoli punti è svolta dal Presidente medesimo o, su suo invito, dal Presidente della Provincia, da un Assessore o da un Consigliere. Per l'approfondimento di aspetti rilevanti può essere concessa la parola anche a persona estranea al Consiglio espressamente invitata.
3. L'illustrazione non può eccedere di norma i venti minuti per le proposte di deliberazione ed i dieci minuti per gli altri oggetti.
4. I Consiglieri che intendono intervenire devono iscriversi alla Presidenza durante lo svolgimento della relazione o appena terminata la stessa.
5. Il Presidente del Consiglio dà la parola ai singoli Consiglieri seguendo l'ordine di iscrizione salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori di gruppi diversi.
6. E' consentito lo scambio di turno tra Consiglieri.
7. All'inizio di seduta i Consiglieri che, entrando in aula, firmano per presenza, sono tenuti ad essere presenti all'appello nominale. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo che si è proceduto all'appello, o che abbandoni definitivamente l'aula prima del termine dell'adunanza, deve darne avviso al Presidente del Consiglio, affinché ne sia presa nota a verbale. Qualora il Consigliere sia stato nominato scrutatore, il Presidente provvede alla relativa sostituzione.
8. I Consiglieri che, a norma dell'articolo 14 dello Statuto, debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge, sono obbligati ad assentarsi dall'aula durante la trattazione e votazione dei relativi argomenti.
9. Il Presidente può sempre proporre al Consiglio, motivatamente, variazioni all'ordine dei lavori, il rinvio di argomenti ad altra seduta, lo scioglimento della seduta stessa. La proposta è rimessa all'approvazione del Consiglio.
10. La modifica dell'ordine dei lavori, il ritiro o il rinvio di argomenti ad altra seduta possono essere anche richiesti, motivatamente, dal soggetto proponente una determinata deliberazione o da almeno tre Consiglieri, previo consenso del proponente, e sono ugualmente sottoposti all'approvazione del Consiglio; in merito possono parlare soltanto il soggetto proponente la deliberazione o uno dei Consiglieri proponenti la modifica, il ritiro o il rinvio, ed un Consigliere che vi si opponga.
11. Analogamente a quanto previsto al comma precedente, il rinvio o il ritiro di ordini del giorno e di mozioni non possono essere sottoposti a votazione del Consiglio senza il consenso del presentatore o di tutti i presentatori presenti in aula, se più di uno.

12. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, ma con diritto di intervento nelle discussioni, con le modalità ed i tempi previsti dal presente articolo, nonché dal successivo articolo 15, con esclusione dei tempi previsti per le dichiarazioni di voto.

ART. 14

Ora di chiusura delle sedute

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine previsto, al fine di concludere la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza ovvero urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la seduta.
4. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'argomento in discussione e si procede alla votazione sullo stesso. Se la trattazione degli argomenti iscritti non è stata completata, il Presidente del Consiglio, salvo che non sia deciso di continuare i lavori, precisa se la seduta proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione, oppure dichiara chiusa la seduta e avverte che il Consiglio sarà riconvocato.

CAPO III - DISCUSSIONE

ART. 15

Interventi - emendamenti

1. Gli interventi non possono eccedere i dieci minuti per le proposte di deliberazione ed i cinque per gli altri oggetti. La Conferenza dei Capigruppo, per particolari deliberazioni, può preventivamente stabilire durate differenti.
2. I Consiglieri, fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 6) e quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento di Contabilità, hanno facoltà di presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
3. Gli emendamenti, indirizzati al Presidente del Consiglio, devono essere redatti in forma scritta, firmati dal/dai proponente/i e depositati presso la Segreteria generale entro le ore 12 del giorno feriale lavorativo precedente quello dell'adunanza. Non sono ammessi emendamenti presentati oltre detto termine.
4. La Segreteria provvede all'inserimento dell'emendamento nel relativo fascicolo e alla trasmissione di copia del medesimo: ai Capigruppo, al Presidente della Provincia, all'Assessore delegato e ai Dirigenti competenti per l'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

5. L'illustrazione dell'emendamento, che non può eccedere i due minuti, è effettuata dal Consigliere proponente o da uno dei proponenti. Sulle proposte di modifica possono essere svolte dichiarazioni di voto non eccedenti il minuto.
6. Gli emendamenti presentati possono essere ritirati fino al momento della votazione e non si procede all'esame dei medesimi nel caso in cui sia/siano assente/i il/i proponente/i. Gli emendamenti discussi in uno con la proposta di deliberazione sono posti in dichiarazione di voto ed in votazione prima delle dichiarazioni di voto ed il voto sul testo complessivo.
7. Il Presidente del Consiglio, trascorsi i termini di cui sopra, ed invitato per due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
8. Ogni Consigliere può parlare per una sola volta, salvo che per fatto personale, per questioni pregiudiziali, sospensive, procedurali o per dichiarazione di voto.
9. Nella discussione del documento contenente le linee programmatiche, presentato dal Presidente, ogni Consigliere può intervenire per non più di quindici minuti. I Capigruppo, oltre al proprio intervento, possono procedere a dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente può concludere la discussione con una breve replica. Concluso l'esame del documento, lo stesso è posto in votazione con voto palese. Analogamente si procede in occasione dei successivi adeguamenti e verifiche del documento.
10. Tempi e modalità di discussione del Bilancio di Previsione, relative variazioni e del Conto Consuntivo, sono determinati dalla Conferenza dei Capi Gruppo, anche in deroga a quanto contenuto nei commi precedenti, nell'ambito dei propri poteri di cui al successivo articolo 30.

ART. 16

Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali. Fatto personale

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che di un argomento non si debba discutere. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.
2. Le questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali, di norma sollevate prima dell'inizio del dibattito da un Consigliere, hanno la precedenza sulla trattazione principale dell'argomento. Il Presidente del Consiglio decide sulla questione oppure, ove lo ritenga opportuno, la sottopone alla votazione del Consiglio.
3. Il Consigliere può, del pari, chiedere la parola per fatto personale, per non più di cinque minuti. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi ha dato origine alla questione può parimenti replicare per non più di cinque minuti.

Art. 17

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo alla legge, allo Statuto o al Regolamento, ovvero nel rilievo circa il modo o l'ordine con i quali è stata posta la questione in discussione o si intenda procedere alla votazione.

2. La mozione d'ordine è proponibile in qualsiasi momento della seduta, anche oralmente.
3. Le richieste di intervento annunciate come mozione d'ordine, ma riguardanti questioni diverse da quelle indicate al precedente comma 1), sono inammissibili.
4. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulle questioni di merito e ne sospendono la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la definizione delle anzidette mozioni.
5. Qualora sorga opposizione all' accoglimento della mozione d'ordine, la questione è rimessa all' approvazione del Consiglio, che si esprime a voti palesi, previo eventuale intervento di un solo oratore favorevole alla proposta e di uno contrario.

ART. 18

Oggetto della discussione

1. La discussione avviene sulla proposta di deliberazione presentata dal relatore e depositata cinque giorni prima della seduta fatta salva l'ipotesi d'urgenza di cui all'art. 7, comma 1; nel qual caso il deposito è assicurato 24 ore prima della seduta.
2. Esaurita la discussione e dopo l'eventuale replica del relatore il Presidente del Consiglio dichiara chiuso il dibattito e puntualizza il testo definitivo da sottoporre alla votazione.
3. Sentite le eventuali dichiarazioni di voto, che non possono eccedere i tre minuti, rese da un solo Consigliere per Gruppo fatta salva diversa dichiarazione di altro Consigliere dissenziente del medesimo Gruppo, il Presidente del Consiglio indice la votazione.
4. Qualora siano stati proposti emendamenti per definire il testo completo da sottoporre alla votazione, li mette in votazione in ordine di presentazione e comunque dopo la loro discussione e prima della dichiarazione di voto di cui al successivo comma 5.
5. Una volta completate le votazioni sugli emendamenti, il Presidente, sentite le dichiarazioni di voto, che non possono eccedere i tre minuti, mette in votazione l'intero testo.

CAPO IV - VOTAZIONE E VERBALIZZAZIONE

ART. 19

Votazione

1. Il voto è espresso normalmente con sistema elettronico. Le relative modalità tecniche sono definite dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo. Il voto può, altresì, essere espresso per alzata di mano o per appello nominale.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano fra i votanti. I Consiglieri che non partecipano alla votazione non si computano fra i votanti. Sia gli astenuti che i non partecipanti al voto si computano ai fini della validità della seduta. Non si computano nel numero dei presenti, invece, i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli

che devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati all'argomento poiché, in quest'ultimo caso, l'astensione obbligatoria comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della adunanza prima della trattazione dell'argomento medesimo.

3. Quando la votazione viene effettuata con sistema elettronico, i Consiglieri presenti in aula devono far constatare la propria presenza mediante l'attivazione del sistema di votazione mediante il badge.
4. La votazione avviene a scrutinio segreto per espressa previsione di legge, ovvero quando si tratti di nomine o designazioni. In tal caso le schede bianche, o non leggibili, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Qualora si verificano presunte irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori, può annullarla e disporre che sia immediatamente ripetuta.
6. Durante le operazioni di voto non è consentito ai Consiglieri di entrare o uscire dall'aula.

ART. 20

Esito della votazione

1. Il Presidente del Consiglio accerta il risultato della votazione con l'assistenza dei tre Consiglieri scrutatori e ne proclama l'esito. La presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria nelle votazioni a scrutinio segreto; nelle votazioni palesi l'eventuale assenza o mancata assistenza degli scrutatori non incide sulla validità delle votazioni e delle deliberazioni.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.
3. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. La deliberazione non approvata non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
4. Analogamente a quanto previsto al precedente comma 3) si procede per le deliberazioni respinte.

ART. 21

Verbalizzazione

1. Il Segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute.
2. Le sedute di Consiglio vengono integralmente registrate su supporto informatico non riscrivibile da conservarsi a cura della Segreteria.
3. Il processo verbale deve riportare la data, l'ora e il luogo della riunione, l'attestazione sulla regolarità della convocazione e del deposito delle proposte, l'indicazione dei consiglieri, del Presidente della Provincia e del Segretario presenti, l'ordine del giorno e l'ordine di trattazione di ogni argomento, con richiamo ai verbali delle deliberazioni adottate, delle interrogazioni ed interpellanze, mozioni e ordini del giorno svolti ed ai fatti accaduti durante la seduta e con rinvio alla registrazione su supporto informatico che è parte

integrante del verbale.

4. I verbali delle singole deliberazioni contengono l'espressione del voto, con l'indicazione dei nominativi dei consiglieri contrari, degli astenuti e di coloro che, pur presenti in aula, non hanno partecipato alla votazione. Nei verbali delle singole deliberazioni vengono, altresì, riportate, in maniera sintetica, le dichiarazioni di voto. Relativamente alla discussione vengono indicati i nominativi degli intervenuti con rinvio alla registrazione della seduta per ciò che riguarda il contenuto degli interventi.
5. Ogni consigliere ha il diritto di riascoltare gli interventi o dichiarazioni proprie o di altri consiglieri e di chiederne l'estrazione dalla registrazione originale esclusivamente in formato digitale.
6. I processi verbali delle sedute e i verbali delle deliberazioni sono sottoscritti digitalmente dal Presidente e dal Segretario.

CAPO V - ISTANZE DI SINDACATO ISPETTIVO

ART. 22

Interrogazioni ed interpellanze

1. L'interrogazione, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, consiste nella semplice domanda, rivolta al Presidente o alla Giunta, per sapere, relativamente all'attività dell'Amministrazione Provinciale, se un fatto sia vero, se taluna informazione sia pervenuta o sia esatta, se il Presidente o la Giunta intendano comunicare al Consiglio documenti o notizie o abbiano preso o intendano prendere provvedimenti su oggetti determinati, o comunque per sollecitare spiegazioni sui fatti medesimi.
2. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, consiste nella domanda rivolta al Presidente della Provincia o alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della propria condotta su determinati problemi di interesse provinciale.

ART. 23

Mozioni ed ordini del giorno

1. La mozione consiste nella richiesta di un dibattito politico-amministrativo su un determinato argomento. Può anche consistere nella formulazione di un pronunciamento del Consiglio circa i criteri seguiti o che si vogliano seguire nella trattazione di determinati argomenti e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte o da assumere dal Presidente o dalla Giunta.
2. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un voto politico-amministrativo del Consiglio in merito a fatti o questioni di interesse della comunità provinciale per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali e che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
3. Sia le mozioni che gli ordini del giorno possono essere proposti da uno o più Consiglieri, dal Presidente o dalla Giunta.

4. Il Presidente del Consiglio inserisce le mozioni e gli ordini del giorno nell'elenco degli oggetti da trattare nella successiva seduta consiliare. Gli stessi dovranno comunque essere discussi non oltre 60 giorni dalla loro presentazione.
5. Per le mozioni e gli ordini del giorno il tempo per l'illustrazione, da parte del proponente è di dieci minuti; per gli interventi il tempo è di cinque minuti, per le dichiarazioni di voto il tempo è di tre minuti a cura di un solo Consigliere per Gruppo.
6. I Consiglieri possono presentare proposte di modifica alle mozioni ed agli ordini del giorno, previo consenso del presentatore o di tutti i presentatori presenti in aula, se più di uno. L'illustrazione di ogni emendamento non può eccedere i due minuti. Tutte le proposte di modifica devono essere depositate per iscritto presso la Presidenza del Consiglio entro la fine della discussione. La discussione e la votazione avvengono con le modalità previste agli artt. 18, 19 e 20.
7. È ammessa la presentazione di testi alternativi di ordini del giorno, attinenti con quello iscritto nell'elenco degli oggetti da trattare. In tal caso i tempi per la discussione e per gli interventi sono stabiliti dal Presidente del Consiglio in deroga ai limiti previsti dal presente regolamento. Il relativo svolgimento è contemporaneo, ai sensi del successivo articolo 25, comma 1), ma le votazioni vengono effettuate separatamente, dando precedenza all'ordine del giorno iscritto nell'elenco degli oggetti da trattare.
8. Le proposte di ordini del giorno alternativi, di cui al comma precedente, anche se non iscritte nell'avviso di convocazione della seduta, possono essere trattate purchè presentate all'inizio della seduta stessa al Presidente del Consiglio per la consegna in copia ai Consiglieri.
9. Il Consiglio può decidere di trattare mozioni ed ordini del giorno con procedura d'urgenza, presentati anche nella stessa seduta, quando l'urgenza venga configurata dal presentatore tale da non consentire utilmente la relativa trattazione in successiva seduta. Il Consiglio riconosce l'urgenza con votazione palese a maggioranza dei presenti, sentito un Consigliere a favore e uno contrario; in tal caso è data facoltà ai Consiglieri di presentare ordini del giorno o mozioni alternativi a quelli ammessi alla trattazione d'urgenza, previa breve sospensione della seduta. La votazione con esito negativo sulla richiesta di trattazione con procedura d'urgenza comporta, invece, la conseguente iscrizione dell'ordine del giorno o mozione non ammessi ad altra seduta, quale ultimo punto degli ordini del giorno o mozioni già iscritti.
10. La votazione relativa alla dichiarazione di urgenza degli ordini del giorno e delle mozioni di cui al precedente comma 9), presentati in seduta, e la relativa trattazione nel caso la stessa dia esito positivo, precedono la trattazione degli ordini del giorno non urgenti già iscritti nell'elenco degli oggetti da trattare.
11. Il Presidente del Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dai presentatori, le forme di pubblicità da darsi alle mozioni ed agli ordini del giorno approvati e, periodicamente, dà comunicazione al Consiglio in merito all'avvenuta attuazione degli stessi.

ART. 24

Risoluzioni

1. Il Presidente della Provincia e ciascun Consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio connessi con un argomento

in trattazione.

2. Le risoluzioni sono formulate per iscritto o dettate a verbale. Vengono presentate nel corso della discussione e votate durante la seduta, dopo che sia stata esaurita la trattazione dell'argomento.
3. Per la trattazione delle risoluzioni valgono le norme relative alla discussione e votazione degli ordini del giorno, di cui al precedente articolo 23.
4. In materia di bilancio e di tributi ed in tema di proposte di deliberazioni recanti impegni di spesa, non è ammessa la presentazione di risoluzioni, fatte salve quelle afferenti indirizzi di politica generale.
5. Il Presidente del Consiglio periodicamente dà comunicazione al Consiglio stesso in merito all'avvenuta attuazione delle risoluzioni.

ART. 25

Disposizioni comuni ad interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno

1. Il Presidente del Consiglio dispone lo svolgimento contemporaneo di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno relativi allo stesso argomento.
2. Alle interrogazioni ed interpellanze è data risposta orale entro trenta giorni. La eventuale dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione dell'interrogante o interpellante non può eccedere la durata di tre minuti.
3. Nel caso le interrogazioni ed interpellanze non corrispondano per contenuto a quanto stabilito al precedente articolo 22, il Presidente o l'Assessore delegato comunicano, entro quindici giorni dal ricevimento delle medesime, l'intenzione di non rispondervi, ritenendone il contenuto estraneo alle competenze dell'Ente.
4. Di norma un'ora della seduta consiliare è riservata alla trattazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno. La lettura delle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni è effettuata nella seduta in cui avviene la relativa trattazione.
5. Se le interrogazioni o interpellanze sono presentate in seduta, il Presidente o l'Assessore delegato per materia, previa relativa illustrazione, hanno facoltà di fornire risposta immediata; in tal caso si procede seduta stante, senza iscrizione all'ordine del giorno delle successive sedute.
6. Alle interrogazioni ed interpellanze alle quali entro trenta giorni non sia stato possibile dare risposta orale, nei successivi quindici giorni viene data al richiedente risposta scritta dal Presidente o dall'Assessore delegato, secondo le rispettive competenze, pur restando le stesse iscritte all'ordine del giorno, per consentire comunque a tutti i Consiglieri di venire a conoscenza della risposta stessa ed all'interessato di dichiararsi soddisfatto o meno.

ART. 26

Domande a risposta immediata

1. Secondo le modalità stabilite nell'allegato B) al presente Regolamento vengono discusse eventuali domande dei Consiglieri concernenti fatti avvenuti di recente, che interessano l'Amministrazione Provinciale.
2. Le domande di attualità pervenute sono poste in trattazione dal Presidente del Consiglio ed illustrate dai Consiglieri interessati. A ciascuna domanda e risposta sono assegnati rispettivamente tre e cinque minuti.
3. Il Presidente della Provincia, o gli Assessori competenti per materia, rispondono immediatamente alle domande dei Consiglieri. I Consiglieri possono replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione, per il tempo massimo di un minuto.
4. La domanda di attualità alla quale non segua risposta immediata può essere trasformata per iscritto dal Consigliere in interrogazione o interpellanza se il medesimo risulti assente al momento della risposta oppure se il Presidente della Provincia o l'Assessore competente per materia non siano presenti o dichiarino di non poter rispondere per mancanza di sufficienti elementi di conoscenza o perché ritengano che la domanda stessa non abbia i requisiti previsti nell'allegato B) al presente Regolamento.

TITOLO III - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I - GRUPPI CONSILIARI

ART. 27

Gruppi Consiliari e Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono il gruppo consiliare corrispondente e provvedono alla designazione del Capogruppo con comunicazione al Presidente della Provincia, ove non già nominato il Presidente del Consiglio sottoscritta da tutti i componenti.
2. In assenza di designazione è Capogruppo il Consigliere che all'interno della lista ha riportato la cifra individuale più elevata e, a parità, il più anziano di età. Il medesimo criterio vale a determinare l'ordine di sostituzione del Capogruppo in caso di suo impedimento, sempre che con la designazione non si sia indicato altro ordine o criterio di sostituzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al Gruppo Misto, fatta eccezione per quanto attiene al riferimento alla lista ed applicandosi, per l'individuazione della cifra individuale, quanto previsto dall'art. 75, comma 12, del Testo Unico n.267/2000.
3. Il Consigliere, unico eletto di una lista, costituisce a tutti gli effetti un Gruppo Consiliare, del quale è Capogruppo.

ART. 28

Composizione ed attività dei Gruppi

1. Per quanto riguarda il numero minimo utile alla composizione dei Gruppi Consiliari, le

modifiche e nuove denominazioni degli stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 dello Statuto.

2. I Consiglieri che nel corso della tornata amministrativa si distaccano da un Gruppo Consiliare possono costituire un nuovo Gruppo che esprima una formazione politica ulteriore ed alternativa rispetto a quella di appartenenza originaria, composto da almeno due Consiglieri, con concorde dichiarazione degli stessi e relativa nomina del Capogruppo.
3. La facoltà di cui al comma precedente è concessa anche ad un solo Consigliere, esclusivamente per la costituzione del Gruppo misto, di cui all'articolo 10, comma 1), dello Statuto.

4. L'eventuale adesione a Gruppo diverso da quello originario è comunicata dal Consigliere interessato al Presidente del Consiglio. Tale adesione è controfirmata dal Capo del Gruppo al quale il Consigliere intende aderire, fatta eccezione per l'adesione al Gruppo Misto. Parimenti sono presentate al Presidente del Consiglio variazioni attinenti denominazione, composizione dei Gruppi e nomine dei Capigruppo, con l'ordine di sostituzione, sottoscritte da tutti i Consiglieri interessati. Il Presidente del Consiglio provvede a darne comunicazione al Presidente della Provincia ed al Consiglio Provinciale, per quanto di competenza.

ART. 29

Sedi, servizi e fondi per i Gruppi

1. Per l'esercizio delle funzioni dei Gruppi - considerata la consistenza numerica degli stessi - è assicurata la disponibilità di locali e di attrezzature d'ufficio, nonché l'assegnazione di apposito fondo di dotazione per l'erogazione di specifici servizi destinati al loro funzionamento.
2. Il Presidente della Provincia dispone l'assegnazione ad ogni Gruppo Consiliare dei locali necessari per lo svolgimento delle proprie attività, prevedendo anche, se necessario, l'uso del medesimo ufficio da parte di due o più Gruppi.
3. Il Presidente del Consiglio ripartisce annualmente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, il fondo di dotazione di ciascun Gruppo Consiliare costituito da una quota fissa e da una quota commisurata alla consistenza numerica degli stessi.
4. Nell'ambito del fondo assegnato, ogni Capogruppo può richiedere i servizi espressamente riconducibili all'attività istituzionale del Gruppo, ed attinenti l'esercizio delle funzioni di Consigliere. Le risorse del fondo non possono essere utilizzate, neanche parzialmente, per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi dei partiti o movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative.
5. Le spese per i servizi imputabili al fondo annuo di dotazione sono esclusivamente le seguenti:
 - Rimborsi per spese inerenti le iniziative istituzionali previste dal Gruppo effettuate nei giorni in cui sono convocati i Consigli Provinciali, le Commissioni consiliari, le Conferenze dei Capigruppo o altri incontri con la Presidente e/o gli Assessori, se formalmente convocati;
 - Rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai residenti fuori dal capoluogo di Provincia per la presenza necessaria per la partecipazione ad incontri con la Presidente e/o gli Assessori, se formalmente convocati, nei limiti di quanto disposto all'art. 42;
 - Rimborso delle spese di parcheggio, debitamente documentate, effettivamente sostenute dai residenti fuori dal capoluogo di Provincia per la presenza necessaria per la partecipazione alle riunioni dei Consigli Provinciali, delle Commissioni consiliari, delle Conferenze dei Capigruppo o di altri incontri con la Presidente e/o gli Assessori, se formalmente convocati;

- Spese per ospitalità ed accoglienza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo Consiliare che prevedano la partecipazione di personalità esterne al Consiglio provinciale;
- Rimborso delle spese sostenute dal Gruppo per la sottoscrizione di abbonamenti alle versioni telematiche dei quotidiani.

5 bis. La Provincia, oltre alle risorse di cui al fondo suddetto, mette direttamente a disposizione dei Gruppi consiliari, presso i locali di cui al comma 1 precedente, i seguenti beni e servizi:

- Strumentazioni informatiche;
- Dotazioni di cancelleria;
- Strumentazioni telefoniche;
- Libri e riviste anche su supporto informatico;
- Sale di proprietà della Provincia o di Enti alla stessa collegati, per convegni, riunioni, incontri di Gruppo o promossi dallo stesso, qualora siano richieste e disponibili;

6. L'utilizzazione del fondo annuo di cui al comma 3) avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
7. La connessione delle spese con l'esercizio del mandato e con le funzioni di Consigliere e dei Gruppi Consiliari, di cui al precedente comma 5), è attestato con dichiarazioni rispettive dei Consiglieri o del Capigruppo richiedente, all'atto dell'impegno di spesa.
8. Le attrezzature d'ufficio di cui al precedente comma 1) in uso ai Gruppi sono elencate in apposito inventario e ricevute in carico, con apposito verbale, dai Capigruppo, che diventano consegnatari responsabili.
9. Ciascun Gruppo organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
10. A fini di controllo sulla regolarità delle spese sostenute durante l'esercizio finanziario è redatto apposito rendiconto, approvato dal Consiglio contestualmente al conto consuntivo dell'ente, previa relazione della Conferenza dei Capigruppo.

ART. 30

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio, che la convoca e la presiede, dal Vicepresidente e da tutti i capi dei Gruppi Consiliari presenti in Consiglio. In caso di impedimento dei Capigruppo, di cui viene dato atto verbale, possono intervenire i legittimi sostituti degli stessi, ai sensi del precedente articolo 27, comma 2, oppure altri Consiglieri appartenenti ai rispettivi Gruppi, appositamente delegati.
2. Alla Conferenza partecipa il Presidente o un suo delegato. Possono essere invitati, altresì, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti per la programmazione dei lavori ed ogniqualvolta lo si ritenga opportuno.

3. La Conferenza è costituita in Ufficio di Presidenza del Consiglio ed è assimilata alle Commissioni consiliari permanenti. Essa ha il compito primario di preparare e di coordinare i lavori del Consiglio e, a tal fine, di assumere determinazioni in ordine a quanto segue:
 - a. questioni attinenti all'organizzazione dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute di Consiglio;
 - b. questioni procedurali e di interpretazione delle norme del presente regolamento;
 - c. questioni attinenti al funzionamento delle Commissioni consiliari, in ordine ai rapporti tra di esse intercorrenti;
 - d. comunicazioni da rivolgere al Consiglio in merito alle esigenze dei rispettivi Gruppi;
 - e. quant'altro è attribuito alla sua competenza dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio provvede alle necessarie convocazioni per:
 - programmare le sedute consiliari ed i lavori delle singole sedute;
 - proporre gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - sottoporre all'esame della Conferenza istanze, petizioni, proposte in materia di competenza consiliare;
 - acquisire il parere della Conferenza su provvedimenti di carattere regolamentare ovvero istitutivi di Commissioni Consiliari o attinenti al funzionamento dei Gruppi e degli istituti di partecipazione.
5. La Conferenza è altresì convocata, su richiesta scritta dei Capigruppo, qualora questi rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri o tre Gruppi, in un termine non superiore ai dieci giorni con iscrizione all'ordine del giorno delle questioni richieste.

ART. 31

Sedute della Conferenza

1. Per le convocazioni della Conferenza dei Capigruppo si osservano modalità e termini fissati per le convocazioni del Consiglio, con riduzione a tre giorni del termine ordinario per la consegna degli avvisi.
2. In via eccezionale, per ragioni connesse all'organizzazione dei lavori consiliari, il Presidente del Consiglio può convocare con breve anticipo, non inferiore a ventiquattro ore, la Conferenza dei Capigruppo, da tenersi immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio, per questioni inerenti la seduta stessa; può altresì riunirla in qualsiasi momento durante l'adunanza del Consiglio, che viene in tal caso sospesa dal Presidente medesimo. A fini di snellimento e di semplificazione dell'attività amministrativa può anche convocarla, d'intesa con i Presidenti delle Commissioni, in seduta nella stessa giornata in cui sono convocate sedute delle Commissioni, in orari consecutivi.
3. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche, salvi i casi previsti ai commi seguenti. Alle stesse possono, tuttavia, presenziare gli Assessori, ai quali è inviata apposita comunicazione, nonché Consiglieri invitati dai rispettivi Capigruppo.

4. Singole sedute possono tenersi in forma pubblica solo previa unanime, preventiva decisione della Conferenza che, con la medesima modalità, può altresì decidere di riunirsi in sede diversa da quella provinciale.
5. Il Presidente del Consiglio può invitare alle riunioni della Conferenza persone, sia interne che esterne all'Amministrazione, la cui partecipazione sia ritenuta utile per l'assolvimento delle finalità della Conferenza stessa.
6. La seduta è valida quando siano presenti Capigruppo rappresentanti la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole di Capigruppo presenti che esprimano la maggioranza dei Consiglieri rappresentati.
7. La convocazione e la presidenza delle sedute della Conferenza, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio sono svolte, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio e dal Capogruppo che nell'ambito della stessa rivesta la qualifica di Consigliere Anziano, a norma dell'articolo 13, comma 8) dello Statuto.
8. Il Segretario Generale, o chi legittimamente lo sostituisce, cura la redazione di un verbale informale in cui vengono riportate le decisioni adottate nella riunione e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei componenti. Nello svolgimento di tali funzioni il Segretario Generale può farsi coadiuvare da un funzionario dell'Ente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

CAPO II - COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 32

Istituzione Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio delibera, entro quarantacinque giorni dall'elezione del Presidente, la costituzione, con unica votazione, delle Commissioni Consiliari.
2. La proposta è formulata dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, ed è comprensiva di numero, competenza per materia e composizione, incluse le Presidenze.
3. Le Commissioni svolgono funzioni consultive, propositive ed istruttorie relativamente agli atti di competenza del Consiglio Provinciale sugli oggetti loro assegnati, ovvero di propria iniziativa, attraverso relazioni, proposte, pareri su questioni rientranti nella competenza loro attribuita.
4. Non è richiesto il parere delle Commissioni su proposte di deliberazioni concernenti nomine, convalide, surrogazioni, designazioni, revoche e prese d'atto - ove dovute - di dimissioni.

Art. 33

Composizione delle Commissioni

1. Ogni Commissione è costituita esclusivamente di Consiglieri Provinciali, almeno in numero

di tre. Ogni Consigliere, compreso il Presidente del Consiglio, è tenuto a far parte di almeno una Commissione.

2. Il Presidente della Provincia non fa parte di alcuna Commissione. Può, tuttavia partecipare ai lavori con diritto di parola. Il medesimo diritto spetta agli Assessori, limitatamente alle Commissioni competenti nelle materie loro affidate.
3. Il Presidente della Commissione può richiedere, per determinati oggetti in trattazione, l'intervento dell'Assessore competente, ovvero di esperti, anche su indicazione di Consiglieri componenti la Commissione.
4. La composizione di ciascuna Commissione tiene conto della consistenza numerica dei Gruppi e ne garantisce la rappresentanza proporzionale. E', in ogni caso, assicurata la presenza di almeno un Consigliere per Gruppo.
5. La presidenza di ciascuna Commissione è costituita da un Presidente e da un Vice Presidente. In caso di loro assenza o impedimento presiede il Consigliere Anziano fra i componenti la Commissione stessa.
6. Il Presidente del Consiglio non può assumere la carica di Presidente, né di Vice Presidente di alcuna Commissione. Ha diritto di partecipare ai lavori di tutte le Commissioni con facoltà di parola.

ART. 34

Convocazione - Attività delle Commissioni

1. Il Presidente invia al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Commissione competente per materia le proposte di deliberazioni e gli atti da sottoporre all'esame del Consiglio.
2. I Presidenti delle Commissioni definiscono il calendario delle riunioni previa ufficiale e formale intesa con il Presidente del Consiglio.
3. Le Commissioni esprimono i pareri loro richiesti nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quindici giorni dall'invio delle proposte relative, trascorsi i quali senza che la Commissione si sia pronunciata, e salvo che con l'invio non si sia stabilito un termine più ampio, in relazione alla particolare natura dell'atto da esaminare, il Consiglio può comunque deliberare al riguardo, prescindendo dal relativo parere.
4. Le Commissioni sono convocate su invito del rispettivo Presidente. Analogo invito è inviato ai restanti Consiglieri Provinciali che non siano già componenti la Commissione specifica.
5. Per le convocazioni si osservano, di norma, modalità e termini fissati per le convocazioni del Consiglio, con riduzione a tre giorni del termine ordinario consegna degli avvisi.
6. In conformità ai principi di legge di snellimento e di semplificazione dell'attività amministrativa, è facoltà dei Presidenti delle Commissioni, qualora gli argomenti da sottoporre alle stesse non rivestano particolare complessità, convocarle in seduta nella stessa

giornata in cui è convocato il Consiglio, immediatamente prima della seduta del Consiglio stesso.

7. Agli stessi fini di cui al comma precedente è altresì facoltà dei Presidenti, qualora lo ritengano opportuno, riunire più Commissioni in sedute consecutive nella stessa giornata, oppure in seduta congiunta, per la trattazione di argomenti di comune interesse; in tal caso la Presidenza è assunta dal Presidente più anziano per cifra elettorale.
8. Le Commissioni, per lo svolgimento della loro attività, si avvalgono dei poteri ad esse riconosciuti dallo Statuto (articolo 12, comma 5).

ART. 35

Svolgimento sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono valide con l'intervento di componenti che rappresentino il numero di Consiglieri assegnati alla Provincia, nel quorum stabilito per le sedute del Consiglio, rispettivamente, in prima e seconda convocazione. Il componente che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può farsi sostituire ad ogni effetto da un Consigliere del suo stesso Gruppo, previo avviso al Presidente della Commissione. Di tale sostituzione il Presidente della Commissione ne dà comunicazione che è asserita al verbale di seduta.
2. Alle sedute possono assistere, quali osservatori, i Consiglieri Provinciali non componenti la Commissione specifica.
3. Per lo svolgimento delle sedute (pubblicità, sede, apertura, presentazione degli oggetti, discussioni e risposte ad interpellanze ed interrogazioni) si applicano le disposizioni previste per il Consiglio. Le Commissioni assumono le proprie determinazioni a maggioranza semplice dei votanti.
4. Relativamente alle votazioni, ad ogni Gruppo Consiliare è attribuito un numero di voti pari al numero dei Consiglieri di cui è composto, suddiviso proporzionalmente fra i componenti della Commissione che rappresentano il Gruppo stesso.
5. Delle sedute delle Commissioni è redatto, a cura del Segretario incaricato, verbale che deve indicare i punti delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato, le eventuali dichiarazioni a verbale, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e, sinteticamente, i pareri e le osservazioni espresse. Il verbale è sottoscritto dal Segretario incaricato e dal Presidente.
6. I lavori delle Commissioni Consiliari sono registrati a cura del Segretario della Commissione.
Le sedute delle Commissioni concernenti la partecipazione a convegni, seminari, eventi, visite e sopralluoghi vengono registrate solo se le condizioni ambientali lo consentono. I Consiglieri possono richiedere di ottenere, unicamente in formato digitale, copia delle registrazioni.

ART. 36

Commissioni speciali, di controllo e garanzia

1. Il Consiglio può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti in carica, Commissioni speciali, per lo studio di determinati argomenti di particolare interesse o per esperire indagini conoscitive, anche sull'attività dell'Amministrazione.
2. Nella deliberazione istitutiva, proposta dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capigruppo, sono definiti composizione, oggetto e termine entro il quale la Commissione deve relazionare al Consiglio.
3. Nella stessa delibera sono indicate le modalità principali della sua attività, lasciando alla Commissione medesima la facoltà di più compiuta auto organizzazione.
4. Qualora il Consiglio Provinciale istituisca una Commissione con funzioni di controllo e garanzia, di cui all'articolo 12, comma 7), dello Statuto, la relativa Presidenza è riservata a Consiglieri appartenenti a Gruppi della minoranza formalmente costituiti, intendendosi per tali i candidati alla Presidenza non risultati eletti nelle consultazioni elettorali ed i Gruppi che ai medesimi erano collegati, ed a condizione che nel corso del mandato sia mantenuta tale contrapposizione.
5. Il candidato alla Presidenza della Commissione di cui al comma precedente è proposto congiuntamente dai Capigruppo di minoranza, ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del proprio Gruppo nella Commissione.
6. All'istituzione della Commissione di cui al precedente comma 4) si applicano le stesse modalità di cui ai commi 1), 2) e 3) del presente articolo.
7. Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, la Commissione di cui al precedente comma 4) esercita le seguenti funzioni:
 - provvede all'aggiornamento dello Statuto dell'Ente e dei regolamenti relativi al funzionamento ed all'attività del Consiglio;
 - controlla la corretta applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari;
 - controlla che siano rispettate le procedure previste dalle norme di legge, statutarie e regolamentari relative agli istituti di partecipazione e di accesso agli atti, come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.
 - incontra, quando se ne ravvisi la necessità, il Difensore Civico per reciprocità di informazione e per conoscerne l'attività svolta e i casi trattati.
8. Per lo svolgimento delle funzioni previste al precedente comma, alla Commissione sono riconosciuti i poteri previsti dall'art. 12, comma 5, dello Statuto. Sono esclusi da tali poteri i controlli di tipo amministrativo-contabile e quelli riguardanti la legittimità degli atti amministrativi adottati dal Consiglio e dalla Giunta. È, altresì, escluso ogni possibile tipo di

influenza sugli atti degli organi gestionali, durante l'iter di formazione degli stessi.

9. Il Consiglio, qualora istituisca la Commissione di cui al precedente comma 4), con la stessa deliberazione precisa la distinzione delle relative funzioni da quelle di eventuali Commissioni di indagine eventualmente istituite per materie coincidenti.
10. La Commissione si attiva per iniziativa propria, di almeno un quinto dei componenti il Consiglio, o di tutti i Presidenti delle altre Commissioni consiliari ed opera al fine di accertare la corrispondenza dell'azione amministrativa dell'Ente allo Statuto, al regolamento ed agli indirizzi approvati dal Consiglio.
11. Della propria attività la Commissione rende conto al Consiglio provinciale con proprie valutazioni ed eventuali relazioni conclusive.

TITOLO IV - NOMINE E

DESIGNAZIONI CAPO I - NOMINE E

DESIGNAZIONI

ART. 37

Criteria per nomine e designazioni di rappresentanti

1. Le nomine di rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ad esso espressamente riservate dalla legge, sono basate su criteri di capacità e correttezza amministrativa dei candidati, tenendo conto dei criteri di pari opportunità fra uomo e donna.
2. La natura dell'incarico, per la prevalenza di funzioni di indirizzo politico/amministrativo ovvero di attività gestionale e di discrezionalità tecnica, determina la scelta tra componenti gli organi elettivi ovvero tra dipendenti dell'Amministrazione od esperti esterni, tenendo conto dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
3. La proposta va motivata con riferimento alle finalità che si intendono perseguire con l'attribuzione dell'incarico, ed ai requisiti posseduti dal candidato.
4. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi di rappresentanza di diritto in relazione alla funzione ricoperta ovvero nei casi in cui l'individuazione della persona costituisca mera applicazione di legge, Statuto, regolamento o convenzione.
5. Le proposte di candidatura per nomine o designazione di competenza consiliare sono esaminate dalla Conferenza dei Capigruppo e presentate al Consiglio dal Presidente dello stesso con il parere della Conferenza medesima.

ART. 38

Nomine di persone esterne all'Amministrazione

1. Ove si tratti di nominare o designare, per la natura dell'incarico o per altro motivo da indicarsi esplicitamente, persona esterna all'Amministrazione deve, inoltre, darsi atto nella proposta della specifica competenza posseduta in relazione all'incarico medesimo. Possono allo scopo essere sentiti Enti, istituzioni, associazioni, ordini, collegi professionali.
2. Delle persone esterne all'Amministrazione, dal Consiglio nominate o designate, è formato un elenco indicante le generalità, l'incarico svolto, le indennità percepite nell'anno precedente a quello di pubblicazione.
3. L'elenco è pubblicato in allegato alla pubblicazione relativa alla situazione patrimoniale dei Consiglieri.

ART. 39

Relazione finale

1. Trenta giorni prima della scadenza del mandato (esclusa l'eventuale prorogatio) le persone, nominate o designate in base alle norme che precedono, sono tenute a presentare una relazione sull'attività svolta nel corso del mandato medesimo, con eventuali proposte per il miglioramento dell'attività.

ART. 40

Indirizzi per le nomine di competenza del Presidente

1. Alle nomine e designazioni di rappresentanti della Provincia presso Enti, aziende ed istituzioni, di competenza del Presidente, si applicano i criteri di cui al presente capo, che costituiscono indirizzi per il Presidente stesso, e che conservano validità sino ad espressa modifica da parte del Consiglio.
2. Tutte le nomine e le designazioni da effettuarsi nell'arco del mandato amministrativo debbono essere effettuate entro i termini di legge. L'elenco relativo, con indicazione delle rispettive scadenze, è presentato dal Presidente, entro venti giorni dal suo insediamento, al Presidente del Consiglio.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E

FINALI CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE E

FINALI ART. 41

Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Presidente e ciascun gruppo di candidati a Consigliere Provinciale, all'atto del deposito delle candidature e delle liste, trasmettono al Segretario Generale della Provincia il Bilancio preventivo di spesa cui intendono vincolarsi.
2. Il Segretario Generale provvede a rendere pubblici detti bilanci preventivi mediante l'affissione all'Albo Pretorio per tutta la durata della campagna elettorale e provvede a darne notizia al pubblico tramite invio a tutti i Comuni della Provincia per l'affissione all'Albo Pretorio.
3. Entro venticinque giorni dal termine della campagna elettorale, il Presidente eletto e gli altri candidati a Presidente nonché i gruppi di candidati a Consigliere presentano al Segretario Generale un rendiconto analitico documentato delle spese sostenute.
4. Il Segretario Generale cura la pubblicazione dei rendiconti all'Albo Pretorio entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale e per trenta giorni consecutivi, dandone avviso al pubblico tramite invio a tutti i Comuni della Provincia per l'affissione all'Albo Pretorio.
5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati presso l'Ente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
6. I rendiconti sono pubblicati sul primo Bollettino relativo alla pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori successivo alle elezioni.
7. Il preventivo ed i rendiconti dei gruppi di candidati a Consigliere devono essere sottoscritti da ciascun candidato alla presidenza e dai due presentatori di ciascuna lista.

ART. 42

Gettoni di presenza e rimborsi spese viaggio

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni nella misura stabilita dalla legge.
2. Il gettone di cui al comma precedente compete anche nel caso di seduta dichiarata deserta ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del presente Regolamento ai Consiglieri presenti all'appello.
3. Ai Consiglieri che risiedono fuori dal capoluogo di provincia compete il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Consiglio.
4. Agli stessi amministratori compete, altresì, il rimborso delle spese di viaggio per la

presenza necessaria per la partecipazione alle sedute della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari e speciali e per la presenza ad iniziative istituzionali a cui sono delegati a partecipare da parte del Presidente del Consiglio.

5. Il rimborso delle spese di viaggio è effettuato secondo le norme vigenti nel tempo.

ART. 43

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione. Analogamente entrano in vigore le modifiche apportate allo stesso